

Art. 39

Insedimenti produttivi esistenti in sede impropria e attività confermate e da trasferire

1. Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono stati individuati gli insediamenti normati dalla Variante al P.R.G.C. redatta ai sensi della L.R. 5 marzo 1987 n. 11, approvata con D.G.R. del 28 febbraio 1992, n. 1038, per i quali continuano a valere le norme ivi contenute.
2. Nel caso in cui cessa l'attività oggetto di disciplina normativa di cui al comma 1 precedente, vale la normativa urbanistica della zona omogenea in cui ricade l'insediamento; con la precisazione che se trattasi di zona omogenea di tipo residenziale la conversione della cubatura produttiva esistente in Snp residenziale avverrà secondo il rapporto $1,00mq=3,65mc$. Ciò comporterà il solo e conseguente aggiornamento cartografico della Variante P.R.G. da parte del Comune.
3. All'interno delle Zone Territoriali Omogenee di cui al presente Titolo IV sono stati individuati inoltre gli insediamenti produttivi in sede impropria da confermare nell'attuale consistenza edilizia, per i quali sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 della L. 457/78, lettere a, b, c.
4. Per le attività da trasferire sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.